



COMUNE DI SAINT-DENIS
COMMUNE DE SAINT-DENIS

COPIA

ANNO 2017

Verbale di
Deliberazione di

Giunta Comunale n° 6

OGGETTO:

Imposta Unica Comunale (IUC) - Determinazione aliquote e tariffe per l'anno 2017.

L'anno duemiladiciassette addì **nove** del mese di **febbraio** alle ore **diciassette** e minuti **zero** nella residenza Municipale sotto la presidenza del Sindaco Sig. THIEBAT Franco e con l'assistenza del Segretario Comunale SORTENNI Gabriella sono intervenuti i sigg:

		Presente	Assente
THIEBAT Franco	Sindaco	X	
THEODULE Italo	Vice Sindaco	X	
BONIFACE Monica	Assessore	X	
MAMERTINO Domenico	Assessore	X	
RIGOLLET Mario	Assessore	X	
Totale :		5	0

Il Sindaco

riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Imposta Unica Comunale (IUC) - Determinazione aliquote e tariffe per l'anno 2017.

Deliberazione n. 6 del 09/02/2017

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato l'art. 54 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

Richiamato l'art. 27, comma 2, della L.R. 19/2015 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Autonoma Valle d'Aosta – Legge finanziaria per gli anni 2016/2018), prevedeva che per gli enti locali, le loro forme associative, i loro organismi e enti strumentali l'applicazione delle disposizioni di cui al titolo I del D.Lgs 118/2011 (bilancio armonizzato), nei termini indicati dalla norma nazionale posticipati di un anno, salvo quanto previsto dall'art. 31, comma 2;

Vista la Legge 11.12.2016, n. 232, ha stabilito la proroga al 28.02.2017 del termine di cui all'art. 151 del T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000) per l'approvazione del bilancio di previsione 2017/2019;

Considerato che il “Decreto Milleproroghe” (D.L. 244/2016) ha stabilito l'ulteriore proroga al 31.03.2017 dei termini per l'approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali;

Vista la l.r. 21.12.2014, n. 24 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Autonoma Valle d'Aosta”;

Considerato che la l.11.12.2016 n. 232 in ambito di fiscalità ha disposto l'estensione all'anno 2017 della sospensione dell'efficacia delle deliberazioni degli EE.LL. nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli EE.LL. con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2016 salvo TARI di cui all'art.1, comma 639, della legge 27.12.2013, n. 147;

Richiamato l'art. 172, comma 1 lett. c) del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

Richiamato altresì l'art. 1, comma 639, della l.27.12.2013, n. 147;

Considerato che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Ritenuto di competenza della Giunta comunale la determinazione degli importi di tariffe, aliquote, imposte, canoni, proventi di beni e servizi, alla luce delle disposizioni del vigente statuto comunale e a norma dell'art.23, comma 2, della legge regionale n. 54/98 e successive modificazioni;

Ritenuto pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2017 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta unica comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi, precisando che, in ragione della normativa sopra richiamata, la disciplina del tributo rimane sostanzialmente invariata rispetto al 2016;

Imposta Municipale Propria (IMU) e Tributo per i servizi indivisibili (TASI)

Considerate le modifiche apportate dalla Legge n. 208/2015 all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e alla L. 27 dicembre 2013

n. 147, relative all'Imposta municipale propria (IMU) e al tributo sui servizi indivisibili TASI per l'anno 2016 che presenta alcune differenze rispetto a quella del 2015 rimaste invariate per il 2017 ed in particolare:

- a) è stata abrogata la facoltà di previsione dell'equiparazione all'abitazione principale, nel caso di comodato d'uso gratuito a favore di parenti entro il primo grado in linea retta, per cui è invece imposto ex lege il beneficio della base imponibile ridotta del 50 per cento sussistendo le condizioni ex art. 13 c. 3 lett. 0 a) Decreto Legge -06/12/2011, n. 201 come modificato ex c. 10 art. 1 L 208/2015;
- b) ai sensi dell'art. 1 L 147/13 c. 669 come modificato dall'art. 1 c. 14 L 208/2015 sono escluse dall'imposizione della TASI i terreni agricoli e l'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Considerato che permane la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228, che peraltro non si applica ai Comuni della Valle d'Aosta, tenuti a garantire la restituzione allo Stato a seguito di accantonamento del maggior gettito IMU in base a quanto previsto dall'art. 13, comma 17 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011;

Rammentato che la legge di Stabilità 2016 sanciva l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali non solo del possessore ma anche dell'utilizzatore e del suo nucleo familiare e che pertanto non era possibile applicare la TASI per gli altri fabbricati in quanto non applicata nel 2015 e parimenti non applicabile per il 2017 in ragione del blocco degli aumenti sui tributi locali;

Ritenuto quindi di procedere all'approvazione delle sole tariffe IMU e TARI ad esclusione di quelle della TASI in quanto non applicata nel 2015;

Tassa sui rifiuti (TARI)

Considerato che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la disciplina dettata dalla L. 147/2013 (commi 641-666) delinea l'applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31.08.2013, n. 102, convertito in L. 28.10.2013, n. 124;

Rammentato che la Legge di Stabilità 2016 prevedeva la possibilità per i Comuni di continuare ad utilizzare anche per il 2016 e 2017 i coefficienti per la determinazione della TARI superiori o inferiori del 50 per cento rispetto alle soglie minime e massime indicate dal cd. "metodo normalizzato" di cui al DPR 158/99 e che è stato prorogato fino al 2017 la facoltà prevista dal terzo periodo dell'art. 1, comma 652, della L. 14/2013 in merito ai criteri di quantificazione delle tariffe;

Considerato pertanto che, la TARI continua a prevedere:

-l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;

-il conseguente obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

-la possibilità (commi 651-652) di commisurare la tariffa tenendo conto:

a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della TARES;

b) in alternativa, del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

Considerato che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune determina la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:

- a) ai criteri di determinazione delle tariffe;
- b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
- d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- e) all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

Richiamato il vigente regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) che disciplina l'imposta municipale propria (IMU), il tributo per i servizi indivisibili (TASI) e la tassa sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio n. 9 del 28.03.2014;

Visto ed esaminato il Piano Finanziario per l'anno 2017 per la gestione dei rifiuti predisposto dall'Autorità di subATO che prevede una spesa a carico del Comune di Saint-Denis per il 2017 pari ad €. 40.900,46;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1, commi 662 - 665 L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi del Regolamento TARI in corso di approvazione, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 della L.R. 9 dicembre 2004 n. 30, in Valle d'Aosta non si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali disciplinato dall'art. 19 D. Lgs. 504/1992 e dall'art. 1, comma 666, della L. 147/2013;

Ritenuto pertanto che, a fronte delle suddette disposizioni, si ritiene di approvare per l'anno 2017 le stesse aliquote e tariffe del 2016 come da prospetto delle categorie e delle tariffe elencato in dettaglio nel deliberato del presente provvedimento al fine di garantire la copertura del 100% dei costi inseriti nel Piano Finanziario del SUBATO a carico del Comune di Saint-Denis con l'entrata derivanti dalla TARI;

Ritenuto opportuno stabilire, le seguenti scadenze di pagamento:

IMU	Acconto	16 giugno 2017
IMU	Saldo	16 dicembre 2017
TARI	Acconto	30 settembre 2017
TARI	Saldo	28 febbraio 2018

Visto il favorevole parere di legittimità espresso dal segretario comunale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 9 della l.r. 46/98 e dell'art. 49 bis della l. r. 54/98 e successive modificazioni;

Ad unanimità dei voti favorevoli espressi in forma palese

DELIBERA

1. di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta unica comunale (IUC), con efficacia dal 1° gennaio 2017:

Imposta municipale propria (IMU)

Aliquota e detrazione per abitazione principale e relative pertinenze limitatamente per un solo C/6 e un solo C/2 ovvero aliquota concessa, per la sola abitazione, in comodato gratuito come previsto dall'art. 1 comma 10 della Legge di stabilità 2016	esente
Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, ovvero aliquota immobili, solo ad uso abitazione, concessi in comodato gratuito dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta di primo grado relativamente alla quota di rendita eccedente il valore di €. 500,00	4 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	7,6 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D (Imposta riservata esclusivamente allo Stato)	7,6 per mille

- di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2017, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00;

- di confermare per l'anno 2017 i valori delle aree edificabili situate sul territorio comunale come già determinati con deliberazione della Giunta n. 19 del 11.04.2014;

Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

- di stabilire di non applicare la TASI per l'anno 2017 in quanto le abitazioni principali sono escluse ai sensi dell'art. 1, comma 14, della L. 208/2015 e non è possibile applicarla agli altri fabbricati in quanto l'art. 1, comma 42, della legge n. 232/2016 prevede l'estensione all'anno 2017 del blocco degli aumenti sui tributi locali.

Tassa sui rifiuti (TARI)

- di prendere atto ed approvare, per quanto di competenza, il piano finanziario dei costi di raccolta e smaltimento dei rifiuti per l'anno 2017 redatto dall'Autorità di sub-ATO Mont-Cervin;
- di confermare per l'anno 2017 le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) dell'anno 2016:

Utenze domestiche

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1 componente	0,26	36,53
2 componenti	0,30	51,14
3 componenti	0,33	65,75
4 componenti	0,36	80,36
5 componenti	0,38	105,93
6 o più componenti	0,40	124,19

Utenze non domestiche

Categorie di attività	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,05	0,26
2 Campeggi, distributori carburanti	0,10	0,56
3 Stabilimenti balneari	0,06	0,31
4 Esposizioni, autosaloni	0,04	0,25
4/B Autorim./magaz. senza alcuna vendita	0,08	0,46
5 Alberghi con ristorante	0,16	0,89
6 Alberghi senza ristorante	0,12	0,66
7 Case di cura e riposo	0,14	0,79
8 Uffici, agenzie, studi professionali	0,15	0,83
9 Banche ed istituti di credito	0,08	0,46
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,13	0,72
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,16	0,89
12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	0,11	0,60
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,13	0,76
14 Attività industriali con capannoni di produzione	0,06	0,35
15 Attività artigianali di produzione beni specifici	0,08	0,46
16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	0,71	4,02
17 Bar, caffè, pasticceria	0,53	3,02
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,26	1,46
19 Plurilicenze alimentari e/o miste	0,22	1,27
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0,89	5,03
21 Discoteche, night club	0,15	0,87

Utenze soggette a tariffa giornaliera: La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%;

- di stabilire che la tariffa applicabile alle unità immobiliari condotte da soggetti non residenti, in assenza di apposita dichiarazione, debba essere rapportata al numero dei componenti dell'alloggio così determinato:
n. 2 occupanti a mq. 35
n. 3 occupanti da mq. 36 a mq. 70
n.4 occupanti superiore a mq. 70
 - di dare atto che sull'importo della TARI non si applica, ai sensi dell'art. 1 L.R. 9 dicembre 2004 n. 30, il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D. Lgs. 504/1992 e di cui all'art. 1, comma 666 L. 147/2013;
2. di stabilire che la riscossione dell'Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n. 2 rate:

TARI	Acconto	30 settembre 2016
	Saldo	28 febbraio 2017
IMU	Acconto	16 giugno 2016
	Saldo	16 dicembre 2016

3. di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie per effetto di norme statali in materia;
4. di dare atto che le aliquote e tariffe fissate con il presente provvedimento decorreranno dal 1.01.2017 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, c 169, L. 296/2006;
5. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione mediante pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;
6. di dare atto che copia della presente deliberazione verrà allegata al bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2017/2019.;
9. di trasmettere copia della presente deliberazione a tutti gli uffici comunali per l'adozione degli adempimenti di competenza conseguenti al presente provvedimento;
10. di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio Associato Tributi dell'Unité des Communes Mont-Cervin;

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto

Il Presidente
F.to THIEBAT Franco

Il Segretario Comunale
F.to SORTENNI Gabriella

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, ai sensi dell'art.32 , comma 1, della Legge 18.06.2009, n. 69 dal **16/03/2017** per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.52 bis della L.R. 07.12.1998 n. 54, e s.m.i.

Saint-Denis 16/03/2017

Il Segretario Comunale
F.to SORTENNI Gabriella

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE FINANZIARIO
(F.to CAVORSIN Laura)

In ordine alla regolarità tecnica espressa dal Responsabile del procedimento esprime parere favorevole.

IL RESPONSABILE
(F.to)

Il Segretario esprime ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett. d) e dell'art. 59 comma 2 della L.R. 45/95, così come modificata dalla L.R. 17/96, dell'art. 9 lett. d) della legge regionale 46 del 19.08.1998 e dell'art. 49 bis della L.R. 54 del 07.12.1998 il parere favorevole di legittimità.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to SORTENNI Gabriella)

D I C H I A R A Z I O N E D I E S E C U T I V I T À

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dalla data di pubblicazione ai sensi dell'art. 52 ter della L.R. 07.12.1998, n.54, e s.m.i.

Saint-Denis, li 16/03/2017

Il Segretario Comunale
F.to SORTENNI Gabriella

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Saint-Denis, 16/03/2017

Il Segretario Comunale
SORTENNI Gabriella
